



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

108. Benche la San. mem. &c. Bando concernente la confermatione, e
renovatione dell' Editto prohibitivo de Lotti.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

1693.
In dictis
Conventi-
bus qua-
les Reli-
gioſi col-
locandi.

Quales
conſtitu-
endi Su-
periores.

Religioſi
nihil deſit.

Is numer-
ous conſtitu-
tuar, cui
ſufficient
reditus, &
obventiones.

Ample-
ctentes vi-
tam Com-
munem non
trans-
ferantur
inviti ad
alium Conven-
tum.

Tenuitati
Conventus pro vi-
ta Com-
muni de-
putandi
quomodo
providen-
dum.

Superiori-
bus ex-
equentibus
favor, ne-
gligentie-
bus poena
denunci-
ancur.

In futuriſ
fundatio-
nibus ſta-
tuenda vi-
ta Com-
munis.

§. 3. Quoniam quidem omnia, quod facilius, efficacius, & durabilius, ad praxim deduci valeant, eadem Sac. Congreg. Sanctitatis Sua authoritate commitit, & in virtute S. Obedientiae praecepit prefatis Superioribus, ad quos pertinet, ut in superdiſtis Conventibus non collocent, nisi Religioſi graves, devotos, exemplares, regularis obſervantiae, & puritatis regulæ ſtudioſos, orationi praefertim, ac mortificationi, fine quibus non potest Religioſa vita conſtitere, addictos, qui conſtant exacte ſervare Vitam Communem, atque inde amoveant eos omnes, qui tam Sanctæ ordinationi contradicere, ſeu verbiſ, aut factis quoquomo- do ſeſe opponeſe audeant.

§. 4. Ut autem tam laudabilis vita institutum, & Regulare Professione maximè proprium Religioſi alacritas arripiat, omnisque excusatio infirmioribus præcludatur, eadem Sacra Congregatio ſimiliter præcepit Superioribus antedictis, ut memoratis Conventibus (implorata etiam, ubi opus fuerit, Apostolica authoritate) præfici omnino current Viros non ſolum disciplinæ zelo, ſed etiam charitate, & morum ſuavitate præditos, compatiētes, Fraternalitatis amatores, mifericordes, quorum regimini libenter alii ſe ſubmittant.

§. 5. Studeant verò præcipue ut, ea omnia, quæ tam ad viatum, & veltum, quæ ad reliquas vita necessitates pertinent, singulis Religioſi promptè ſubminifrentur, ac præcertim ægritudinis tempore nihil alicui deſit, quod ad ſanitatem recuperandam pertineat:

§. 6. Ac propterē Religioſos in iſdem Conventibus morari, non patiantur ultra eum numerum, qui ex illorum reditibus, & conuentis communibus, veltum singulorum eleemosynis, aliiſe quibuscumque obventionibus pariter in commune conſiderent valeat commode ſuſtentari. Eos vero, qui ſemel præfata obſervantiae, & exactæ Vitæ communi libenter, ut vere Religioſos viros deſerit, ſeſe ſubjecerint, & in ea laudabiliter perverent, nullatenus à memoratis Conventibus noſtrentes tranferant; niſi forte ad alia Monasteria, ubi ſimilis obſervantia vigeat, iisque pariter de omnibus ad vitam necessariis poſſint commode provideri.

§. 7. Quod ſi reditum, & eleemosynarum tenoritas hujusmodi exactæ Vita Communis obſervantiae alicubi videatur obſtare, liceat eisdem Superioribus, vel per annum contributionem aliorum Conventuum huic necessitatibus proſpicere, vel ad Apostolica Sede per ſuppreſſionem alicuius Conventus minus utilis perpetuam, vel ad tempus, vel alia denum ratione, qua opportunior viſa fuerit, remedium poſtulare.

§. 8. Sciant vero Superiores prædicti, eos, qui præfata omnia ſedulò, ut par eſt, adimplere curaverint, ſpecialem à Sanctitate Sua, & Sede Apostolica inituros gratiam, & protectionem, atque, in iis præcipiis, quæ ad antedictam obſervantiam ſtabiliendam pertinent, favorem omnem, & auxilium experturos, qui vero eſt contra negligentes, aut (quod abſit) contumaces reperti fuerint, gravibus poenis pro culpa modo, & etiam privationis Officiorum, ac perpetuas inhabilitatis ad ea, aut alia in posterum obtinendi puniendos fore; Præfata autem obſervantiae nihilominus ſtabiliendæ per alios Superiores, vel per Commissarios Apostolicos, ubi opus fuerit, etiam extra Religiorum aſſumendos, à Sancta Sede efficaciter providendum, omnemque interim, ubi eadem obſervantia non vigeat, recipiendi Novitios licentiam denegandam.

§. 9. Porro ne Regularis Disciplina, dum in Conventibus jam ereditis ſtatuitur, relaxetur in erigendis, & quod una ex parte conſtruitur, ſimil ex altera deſtruatur, Sacra Congregatio, Sanctitatis Sua ſimiliter approbat, ſtatuit, atque decernit, nulla in posterum Monasteria, Collegia, Domos, Conventus, aut alia Religioſorum Virorum loca fundari,

erigi, aut quoq; modo institui debere, niſi sub expreſſa obligatione exactæ Vitæ Communis ab omnibus Religioſis ibi commorantibus perpetuò, & inviolatè ſervandæ, ac propterea nullas deinceps admittendas hujusmodi fundationes, niſi, præter alia ad id requiſita, prius legitime conſiderit, ad eſte annuos reditus, vel certam eleemosynarum ſpem, quibus duodecim ſaltē Religioſi in exacta Vita Communis commode valeant fuſtentari.

§. 10. Non obſtantibus circa præmilia omnia, & ſingula, & Ordinationibus Apostolicos, necnon quorumcumque Ordinum Statutis, conſuetudinibus, privilegiis, ceterisque contrariai quibuscumque.

§. 11. Ad extreum eadem Sacra Congregatio Regulares omnes, cujuscumque Ordinis, & Instituti ſint, Sanctitatis Sua verbis, ſerio admo- net, & in Domino obteſtare, ut omni mora poſ- poſita, ſiciliſ Obedientia decer, ad Regulæ, quam amplexi ſunt, præſcriptum vitam inſtituant, & compoſant, Decretisque Apostolicos pro æterna illorum ſalute editis ſincere, ac fideliter pareant, nec ab eorum obſervantia inanibus interpretationibus, & fallaciis, aut relaxationum prætextibus, ad excuſationes in peccatis, abduci ſe ſinunt, ſed Profefſio- nis ſuā memores, qua ſe totos Dei obſequio mani- parunt, ſuceptum Chriſtianæ perfeſtionis iter, ar- diuum quidem, ſed Divinae charitatis dulcedine aper- ſum, abjectis terrenarum rerum curis, alacriter pro- ſequantur; Niſi enim turpe eſt, eos ad ſecula- ria diſideria, quibus ſemel aspirante Domino re- nunciarunt, animum revocare, & obligatam Deo, qui non irridetur, primam fidem irritam facere. Meminerint, ſe ad peculiarem Salvatoris Noſtri ſe- quelam vocatos, qui, cum dives eſt, propter nos egenus factus eſt, veterumque illorum Fide- lium glorioſos imitatores, ac veluti hæredes eſe, quorum erat cor unum, & anima una, nec quic- quam eorum, quæ poſſidebat aliud ſuum eſſe dicebat, ſed erant illis omnia communia, di- videbatur autem singulis, prout cuique opus erat; ideoque in Regularis Vitæ, ac præcipue Sanctæ Pauperatatis, qua eſt parens quadam generatioque vir- tute, proposito perverent, omnem ſollicitudinem ſuam projiciētes in eum, cuius oculi in pau- peres reſpiciunt, qui non derelinquit ſperantes in ſe, ſed dives in misericordia centuplum, & vitam aeternam propter nomen ſuum relinquenter omnia reprobis.

Dat. Romæ die 18. Julii 1693.

G. Cardinalis Carpineus.

Loco + Sigilli.

Carolus Augustinus Fabronus S. Congr. Secret.

Publication
1693.

Anno à Nativitate D. N. Iesu Christi milleſimo ſex- centimo nonageſimo quinto, Indict. terria, die vero vigeſima prima Julii, Pontific. autem Sancti in Chriſto Patris, & D. N. D. INNOCENTII Di- vinā Providentiā Pape XII. Anno ejus Quinto, ſu- pradiſta Decreta affixa, & publicata fuerunt ad val- vas Eccleſie Sancti Joannis Lateranenſis, Baſilica Principis Apoſtolorum de Urbe, Cancellaria Apoſto- lice, & Curia Generalis in Monte Citorio, ac in aliis locis ſolitis, & conſuetis Urbis per me Grego- rium ſtaggiū ejusdem Sanctissimi D. N. Papa Cur- forem.

Joannes Græcus Mag. Curf.

Bando concerneſte la conſeruatione, e renovatione- ne dell'Editto prohibitivo de Lotti.

§. 1. B Enche la San. mem. d'INNOCENZO per
Editto particolare publicato li 3. Decembre

XCIII.

Prohibitio
omnibus
ludere lu-
do forti
Lotti.

1685.

Conſtitu-
tionibus
Déroga-
tiones.

Hortatio
univerſalis
ad Regula-
res pro ob-
ſervantia.

1685. con il parere d'una Congregazione deputata procurasse di togliere l'uso dell' Giochi volgarmente detti Lotti di Genova, di Milano, Napoli, e d' altre Città, e luoghi, introdotti sopra l'estrazione de' Senatori, e Zitelle respectivamente, o con altro Titolo, o pure simili, che in auvenire s'inventassero, o introduceffero, nondimeno perche mostra l'esperienza, che da detto Editto non si riporti presentemente quel frutto, che richiede l'effata obediencia doyuta ad ordini tanto utili al ben publico, e giusti, vedendosi tuttavia, che molti anco Ecclesiastici, e Regolari allettati da lucro illecito temerariamente continuano ad esercitare quello di Genova, con prendere, e far prendere denari per il medesimo in esterminio dei Giocatori, mentre molti confidati nella vana speranza del guadagno, che di rado conseguiscono, ingolfandosi avidamente a giocare, in cambio di provvedere alli bisogni delle loro Case, consumano le proprie, e l'altrui soffranze, reducendo le loro famiglie in estrema necessità, e successivamente per riparare a questa si danno a commettere sfaciatamente ogni maggior sceleraggine con grave offesa di Dio, e con danno, e scandalo del Prossimo; Però la Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XII. mossa dal Paterno zelo, & affetto verso li suoi Suditi volendo onniamamente porre opportuno rimedio a tali disordini così perniciiosi al publico, e privato interesse, e con l'esecutione irremissibile delle pene già imposte frenare la temerita de' Trasgreditori, e conseqüentemente fradicare affatto l'uso, e la pratica di giocare come sopra; Ci ha ordinato à bocca di ridurre alla memoria di tutti con il presente publico Bando da valere à beneficio di Sua Beatinudine, e della Santa Sede Apostolica il tenore del fuderto Editto con riferire la sua precisa dispositione, & in quanto faccia di bisogno di nuovo.

§. 2. Prohibisce Sua Santità generalmente à tutte, e singole persone non solo originarie, ma' anco forastiere, Huomini, e Donne di qualsivoglia Stato, grado, ordine, dignità, e condizione, anco Ecclesiastica, tanto Secolare, come Regolare, & ad altre in qualunque modo privilegiate, ancorche degne d'individuare, e special mentione, che di presente sono, o verranno in auvenire in Roma, & in ogni altro luogo del Distretto, anco in quelli mediamente sottoposti alla Santa Sede, giocare, o far giocare à detti giochi, o altri simili, che in futuro s'inventassero, o introduceffero di nuovo in qualsivoglia, e respectivamente da qualunque parte del Mondo, non solo in Roma, e nel suo Distretto, ma anco fuori per se stesso, o per interposta persona, con dare, o far dare, o sborsare danaro, o altro per l'effetto, e fine fudetto; come pure di tenere, o amministrare, o far tenere, o amministrare alcuno dei prenominati giochi detti Lotti, tanto di Genova, come di Milano, o di Napoli, o altri simili, che in auvenire s'inventassero, o introduceffero come sopra, o per tale effetto ricevere danari, o in lor luogo, qualche altra cosa di qualunque valore sia, o farli ricevere da' altra persona à conto proprio, o d'altri, ancorche si ricevessero da persone particolari, che non vi havessero alcun' interesse à titolo di pura amicizia, o di voler far cosa grata à quello, o quelli, che li desfiero per persone, che li esercitassero in Roma, o nello Stato Ecclesiastico, o fuori di Roma, o di esso Stato.

§. 3. Dichiariando, che tal prohibitione comprende, abbraccia, & astringe non solo li principali, che danno, e respectivamente ricevono il danaro, o altro in suo luogo, ma anco li Consultori, Ausiliatori, Fautori, Mediatori, o Sensali, Banchieri, Mercanti, & altri, che potranno considerarsi in qualunque modo complici, o partecipi anco in pagarla, portarla, confegnarla, ancorche brevi manu alli Giocatori, o Amministratori di tali giochi, o ad altri dimoranti si nel Dominio di Sua Santità, come fuori di esso Dominio, anco col fare, o spedire de' se stessi, o col mezzo d'altre lettere, o po-

lize di cambio, rimesse del danaro, o trasmissione di robba da Roma, o da ogni altro luogo del Distretto per trasmetterlo, o farlo passare à persona, che esercitasse, o facesse esercitare alcuno de' giochi sudetti in Genova, in Milano, in Napoli, o in qualunque altra Città, o luogo tanto dentro, quanto fuori di questo Stato, o a qualsivoglia altra persona; con dargli l'incombenza di pagarli ad alcuno de' medem, overo alli loro Corrispondenti, o Amici, e generalmente intende siano compresi tutti quelli, che in qualsivoglia altro modo qui non e' prezzo fanno mezzani, o prestariano l'opera loro direttamente, o indirettamente al pagamento del denaro, o d'altro in suo luogo per alcuno degli sudetti giochi, ancorche si valeffero di persone esistenti, o habitanti fuori dello Stato Ecclesiastico, e si facessero le rimesse à tal fine per vie indirette sotto altro colore, o pretesto.

§. 4. Dichiara in oltre, che la contraventione al presente Editto si havera per commessa, e perfetta anco nel caso, che si provi essere state scritte lettere, o date commissioni in Roma, o in altro luogo del Distretto, ancorche dovessero havere la loro esecutione fuori dello Stato Ecclesiastico, e che per essere dette lettere trasmesse, e commissioni date à persone esistenti fuori dello stesso Stato, si potesse pretendere di ragione, che il contratto, e delitto sia perfetto colà, dove si accettano le lettere, o commissioni per il mutuo consenso: E che s'intenderà in corso nell'infra scritte pene, benché tali lettere scritte, o commissioni date si trovassero, non essere state trasmesse, o non accettate; Nè scufarà il dire, che non habbino havuto il suo effetto, e che l'atto non sia perfetto, o che potrebbe pentirsi, perchè si havera per atto perfetto, e per delitto consumato anco il solo scrivere, o dar commissione come sopra.

§. 5. Di più per togliere l'occasione, & allettamento à detti giochi, prohibisce e' prestante sotto le pene qui sotto comminate, che veruna persona come sopra si facci lecito di commettere, far venire, ricevere, dispensare, comunicare ad altri, o ritenere anco col pretesto, o colore di curiosità, alcuna lista, nè stampata, nè scritta à mano, nè in cima, nè altri segni dell' nomi, e numeri, che fogliano giocarsi, ancorche dette liste contenessero il semplice numero abacale: Et alle medeme pene saranno sottoposti non solo quelli, che commettessero, ricevessero, ritenessero, o dispensassero tali liste nel modo come sopra, ma anco quelli, che se le faranno leggere, o esplicare, o staranno presenti alla lettura, o esplicatione di esse: volendo Sua Beatinudine, che tanto in Roma, quanto per tutto il Distretto resti in tutto, e per tutto prohibito non solo l'atto effettivo del giocare, ma anco gli incentivi, e preparatori, che possano indurre altri à giocare à detti Lotti di Genova, di Milano, e di Napoli, e d'ogni Città, e luogo esistente in qualunque parte del Mondo, e molto più di tenerli palesemente, o di nascofto: E che da tal prohibitione non sia elente veruno, ancorche giocasse in altra maniera, o forma dell'inventata, e praticata fin' ora, o s'introdussero li fudetti, o altri simili giochi sotto diversa denominazione, o titolo, overo sotto nome d' altre Città, o luoghi esistenti in qualsivoglia parte del Mondo.

§. 6. Di più incarica à tutti li Governatori, Luogotenenti, Commissarii, Podestà, & altri Officiali, e Giudici, Ordinarii, Ecclesiastici, e Secolari che amministrano la Giustitia, tanto in Roma, quanto nel Distretto, che debbano con ogni applicatione invigilare all' osservanza di questo Editto, e che facciano strettissime inquisitioni non solo à querela d'altri, ma anco per via di denuncia secreta, ex officio, & in ogni altro miglior modo, che giudicaranno essere più proficuo alla Giustitia, & alla Corte contro gli' inobedienti, per procedere alle pene qui sotto es-

prefesse; Dichiarendo, e notificando alli medesimi essere mente di Sua Santità, che contro li trasgressori di Roma, e sue pertinenze si debba procedere cumulativamente, non solo dal Tribunale di Monsignor Teforiero per le facoltà, che gli competono in vigore della Constitutione Centesima dalla san. mem. di Sisto V, che comincia, *In conferendis §. 37.* Dat. in Roma l'anno quinto del suo Pontificato decimo Kal. Februario 1590. ma anco da quelli del Governo, e di tutti li altri Giudici Ordinarii Criminali di questa Città nelli termini però della giurisdizione, che hanno rispetto alle persone de' Contraventori, e non altrimenti, e da in oltre agli istessi l'autorità di procedere anco contro gli Inobedienti del Distretto cumulativamente, come sopra, con tutti gli altri Giudici, & Officiali di Giustitia di esso Distretto, come pure à questi, non solo Ecclesiastici, ma anco alli Secolari tanto immediatamente, come mediataamente sottoposti à Sua Beatinudine, & alla Santa Sede la facoltà d'inquirere, e procedere contro li loro Suditi à tenore del presente Editto, con questo però, che detti Giudici secolari non possano venire alla spedizione di tali cause, se prima non haberanno trasmessi li Sommarii de' processi, compiti, che siano alla Sacra Consulta; e non in altra maniera, che in conformità delle risoluzioni, che si prenderanno, e faranno mandate dalla medema.

§. 7. E considerandosi questo delitto di sua natura di prova affai difficile, Sua Beatinudine, per togliere alli Trasgressori la facilità di contravenire con la speranza, che la loro inobedienza possa restar' occulta alla Giustitia, lo dichiara espressamente tale, e vuole, che contro li medemi bastino le giustificationi, prove, & inditii, che de jure si ammettono nelli casi di prova difficile. Et in oltre per havere più facile notitia di quelli, che contro gl'ordini sopradetti ardiranno giocare, ò tener giuochi, concede libera impunità, e perdonne delle pene incose à chi revelerà li Contraventori à Noi, ò al nostro Caponotaro infrastrutto, con deporre l'intiera verità del seguito, e dare il modo di poter procedere contro loro alla condanna, ò vero alla tortura, e di più se gli pagará il quarto della pena pecunaria, che si ritrahessi mediante tal rivelatione dal Contraventore. Eccettuando però dal beneficio di tal indulgenza quelli che havessero tenuto, ò fatto tenere, ò amministrare, ò vero havessero amministrato, e tenuto à nome d'altri alcuno di detti giuochi.

§. 8. Per osservanza della suddetta prohibitione, e per ridurre ogn'uno col timore del castigo alla dovuta obbedienza, vuole, e dichiara, che quelli, li quali contro la forma de' presenti Ordini teneranno il giuoco, ò prenderanno danari a tale effetto in Roma, ò nel Distretto, overo tanto per Roma, ò Distretto, quanto per il resto dello Stato Ecclesiastico, ò fuori di esso Stato, faranno mediatori, Ausiliatori, fautori, ò in qualsivoglia modo, come sopra, vi prestarranno l'opera loro (oltre alla perdita di tutto il danaro, robba, ò altro preso, havuto, ò effetto dalli giuocatori, per la suddetta causa, e del guadagno, che tal volta dovrebbe ritrarsi in caso, che la partita riuscisse beneficiata per il giocatore, che dovranno effettivamente dar fuori, e sborsare per applicare il tutto come si dirà al luogo delle pene pecunarie) caderanno, e ciascuno di loro cadera irremissibilmente nella pena della galera per dieci anni, e di scudi mille d'oro, ò pure in luogo della galera in altre pene gravi corporali secondo la qualità, e condizione delle persone ad arbitrio di Sua Santità.

§. 9. Quelli poi, che giocaranno con dare danari, robba, ò altro per alcuno degli suddetti giuochi de' Lotti, e tutti gli altri Contraventori non espressi nel precedente Capitolo, ò paragrafo, oltre la perdita del danaro pagato, ò robba data, e di quello che pervenisse, & guadagnasse in tal giuoco, caso che la partita riuscisse beneficiata, incorreranno senza alcuna remissione nella pena di sc. 300. d'oro per ciascuna volta, & in quella dell'esilio, overo in al-

tra pena corporale da stenderfi alla galera ad arbitrio come sopra, massime quando il trasgressore fusse inabile à poter pagare detta somma.

§. 10. E quanto alle Donne, che contraveranno in qualunque modo, come sopra, incorreranno nelle pene pecunarie di sopra esprese, e della perdita della moneta, ò robba data, e del guadagno, che ritraheffero dal giuoco, & in altre maggiori di relegatione, di carceratione, ò di esilio secondo la qualità de' casi, e condizione delle persone.

§. 11. Le suddette pene pecunarie imposte come sopra, e la perdita del danaro pagato, ò robba data, e rispettivamente ricevuto, ò ricevuta, e del guadagno, che si dovesse ritrarre, e ritrahessi da ciascuno di quelli, che giocaranno, ordina Sua Santità, che si debbano applicare per un quarto all'Accusatore, che farà tenuto segreto, e per il resto al Monastero delle Convertite di S. Maria Magdalena al Corso.

§. 12. Di più dichiara, che col presente Editto non intende in modo alcuno pregiudicare a gli altri Bandi già pubblicati, ed alle pene in essi imposte, & in specie in quello di Monsignore Baranzone già Governatore di Roma in data dell' 2. Aprile 1660. & in quello di Monsignor Teforiero in data dell' 2. Giugno 1678., anzi li conferma tutti senza eccezione veruno, nelle parti però, che sono compatibili con le presenti disposizioni; Come ne meno alle contraventioni commesse, ne' altri processi sopra di essi già fatti, ò principiati prima della publicatione di questo Editto, quali vuole restino nella loro piena suffisstenza, e che in vigore di essi si possa procedere, e si proceda all'executione delle pene incorse, come farà di ragione, senza ammettere scusa veruna, anche d'ignoranza, ò di qualche pretesa tolleranza fondata nel vano supposto di non essersi proceduto contro simili delinquenti.

§. 13. E per togliere ad ogn'uno la scusa di non havere havuto notitia di quanto si dispone nel presente Editto, dichiara, che con la publicatione, ò affissione di esso da farsi in Roma nel luogo solito di Campo di Fiore di Fiore da uno delli Mandatari di questo Governo farà ligata, astretta, & obligata generalmente ogni persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione anco Ecclesiastica, e Regolare, come sopra, tanto immediatamente, quanto mediamente, & in qualunque altro modo sottoposta alla Sede Apostolica in Roma dentro il termine di cinque giorni, & in tutte le Città, Terre, Castelli, Ville, & altri luoghi del Distretto dentro il termine di dieci giorni doppo la detta publicatione, ò affissione, come se in tutti li luoghi suddetti fosse stato specificamente pubblicato, & a ciascuno solennemente, e personalmente intimato; E comprenderà li Forastieri, che doppo la publicatione, ò affissione verranno, & haberanno dimorato lo spatio di un mese in alcun luogo, ò luoghi del Distretto, quali dichiara, che contravvenendo dentro detto mese incorreranno anco per tal contraventione nelle pene suddette, mentre nel termine di 20. giorni doppo spirato il mese non la rivelino nelli Atti del suddetto Caponotaro. Et in fede questo dì 24. Marzo 1696.

Ranuccio Pallavicino Gov. e Vice Cam.

Carlo Talpini Notaro della Charità.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Bannimentum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, & in acie Campi Flora, ac aliis locis solitis, Urbis, per me Dominicum Balatresium Illustrissimi, & Reverendissimi D. Alma Urbis Gubernatoris Mandatarium.